

**COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO**

**ELEZIONI COMUNALI 2021**

**LE SPESE ELETTORALI**

---

## Fonti normative

Le leggi che storicamente regolano le questioni relative alle spese elettorali e alla loro rendicontazione per le elezioni comunali sono:

- Legge 25 marzo 1993, n. 81 «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;
- Legge 10 dicembre 1993, n. 515 «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» in quanto applicabile.

Nel luglio 2012 è stata però approvata una nuova norma, che regola anche la disciplina delle spese elettorali per le elezioni comunali:

- Legge 6 luglio 2012, n. 96 «Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali».

Altre tre norme collegate in parte con questo tema sono:

- Legge 5 luglio 1982, n. 441 «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti»;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13 «Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore».
- Statuto comunale: art. 22;

---

## Pubblicità preventiva delle spese elettorali

La legge 25 marzo 1993, n. 81 all'art. 30 si occupa della pubblicità delle spese elettorali e per i comuni sopra i 10.000 abitanti affida a regolamenti e statuti comunali il compito di regolare autonomamente la rendicontazione di tali spese da parte di partiti e candidati:

*«gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti [...] disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.»*

Inoltre, ma solo con riferimento ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, la legge prevede l'obbligo di presentazione di un bilancio preventivo di spesa per le liste e i candidati, da consegnare al momento della presentazione delle candidature. Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale deve essere reso pubblico anche il rendiconto delle spese sostenute dai candidati e dalle liste:

*«Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.»*

---

L'articolo 22 dello statuto comunale ha esercitato la facoltà prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge 81/93 così disponendo:

*Art. 22 Pubblicità Spese Elettorali*

- 1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che prevede di sopportare per la campagna elettorale ed a cui si intende vincolare.*
- 2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione nell'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale e tramite avviso al pubblico.*
- 3. Gli eletti in consiglio comunale sono tenuti a comunicare nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge, le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.*

Si rappresenta pertanto che è onere dei presentatori della lista depositare, oltre la documentazione di rito:

- γ Il bilancio preventivo di spesa della lista;
- γ Il bilancio preventivo di spesa del candidato Sindaco
- γ Il bilancio preventivo dei candidati consiglieri comunali.

---

## Le nuove norme approvate nel 2012

La legge 6 luglio 2012, n. 96 all'art. 13 si occupa dell'introduzione di limiti di spesa per candidati e liste presenti alle elezioni comunali per quanto riguarda i comuni sopra i 15.000 abitanti.

Questa legge prevede anche l'applicazione, in tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti, di alcune norme della legge 515/1993. In particolare:

- le spese elettorali, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo, sono computate, ai fini del limite di spesa per i candidati sindaco e consigliere comunale, **solo al committente che le ha effettivamente sostenute**, purché sia un candidato o il partito di appartenenza, e devono essere quantificate nella dichiarazione da presentare al Presidente del Consiglio comunale;
- dal giorno successivo all'indizione dei comizi è obbligatorio designare un **mandatario elettorale** per la raccolta di fondi per il finanziamento della campagna, che deve utilizzare un unico conto corrente bancario ed eventualmente un conto corrente postale con le indicazioni previste dalla legge. Il mandatario non è necessario per i candidati che spendono meno di 2.500€ avvalendosi solo di denaro proprio (che comunque devono presentare la dichiarazione sulle spese sostenute e le entrate ricevute);
- entro tre mesi dalla data delle elezioni dev'essere presentata una **dichiarazione concernente le spese** per la campagna elettorale o l'attestazione di essersi avvalsi solo di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito, movimento o lista di appartenenza. La dichiarazione va presentata al Presidente del Consiglio comunale e al Collegio regionale di garanzia elettorale, con il rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute. La dichiarazione dev'essere presentata al Collegio regionale di garanzia elettorale anche dai non eletti, entro tre mesi dall'ultima proclamazione;
- i partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 45 giorni dall'insediamento il **consuntivo relativo alle spese** per la campagna e alle fonti di finanziamento. Tale consuntivo va depositato anche presso l'Ufficio elettorale centrale.

---

## Tipologia delle spese elettorali

Per **spese relative alla campagna elettorale** si intendono quelle riguardanti:

- produzione, acquisto e affitto di materiali e mezzi di propaganda;
- distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, su radio e tv private, nei cinema e nei teatri;
- organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme ed espletamento delle altre operazioni previste dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- personale utilizzato e prestazioni e servizi inerenti alla campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, le spese di viaggio, soggiorno, telefoniche e postali e gli oneri passivi sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

---

## Il mandatario elettorale

Nei comuni con più di 15.000 abitanti, **dal giorno successivo all'indizione delle elezioni**, coloro che intendano candidarsi possono **raccogliere fondi** per il finanziamento della propria campagna elettorale **esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale**.

Da tale obbligo sono esclusi i candidati che **spendono meno di 2.500€** avvalendosi unicamente di denaro proprio, che sono però comunque obbligati a presentare la dichiarazione delle spese sostenute di cui alle pagine successive.

Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d'Appello il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

**Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.**

Il mandatario elettorale è tenuto a **registrare tutte le operazioni** relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di **un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale**. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti su tali conti correnti bancario o postale. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

---

## Limiti alle spese elettorali: comuni da 15.001 a 100.000 abitanti

Nei comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato sindaco non possono superare l'importo pari alla somma di **una cifra fissa di 25.000€ e di una cifra ulteriore uguale al prodotto di 1€ per ciascun cittadino iscritto nelle liste elettorali** del comune considerato.

Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato consigliere comunale, invece, non possono superare l'importo pari alla somma di **una cifra fissa di 5.000€ e di una cifra ulteriore uguale al prodotto di 0,05€ per ciascun cittadino iscritto nelle liste elettorali** del comune considerato.

Infine, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista presente alle elezioni comunali (escluse le spese sostenute dai candidati consigliere comunale e sindaco) non possono superare l'importo pari al risultato del prodotto di **1€ per ciascun cittadino iscritto nelle liste elettorali** del comune considerato.

---

## Pubblicità delle spese elettorali dei candidati - L.441/1982 art. 2 e L.659/1981 art. 4 e 14 del D. Lgs. n. 33/2013

Ogni candidato deve presentare, entro tre mesi dalla data delle elezioni, una **dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte** per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula *«sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»*.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi per un importo superiore a 3.000€ erogati nell'arco di un anno da parte di uno stesso soggetto, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, è previsto l'obbligo di una dichiarazione congiunta, sottoscritta - in un unico documento - dal soggetto che li eroga e dal soggetto che li riceve.

Tale dichiarazione deve essere presentata al Presidente del Consiglio comunale e al Collegio regionale di garanzia elettorale, che ne cura la pubblicità.

Alla dichiarazione deve essere allegato **un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute**. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche o da soggetti diversi. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati.

**Anche i candidati non eletti** sono obbligati alla presentazione della dichiarazione al Collegio regionale di Garanzia elettorale.

---

## Publicità del patrimonio dei candidati (1)

Ogni comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ha il compito di regolamentare in maniera autonoma il tema della pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali eletti.

La legge nazionale (441/1982) prevede, in generale, che entro tre mesi dalla proclamazione gli eletti siano tenuti a depositare:

- *art. 2 comma 1* - una **dichiarazione** relativa ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». La dichiarazione deve comprendere anche la **situazione patrimoniale** del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono;
- *art. 2 comma 2* - copia dell'**ultima dichiarazione dei redditi** soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Devono anche essere fornite copie delle dichiarazioni dei redditi del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.

Il decreto legislativo 33/2013, modificato dal decreto legislativo 97/2016, sembrava aver esteso gli obblighi di pubblicità patrimoniale anche ai titolari di incarichi politici (anche di carattere non elettivo) in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Ma l'ANAC, in successiva determinazione dell'8 marzo 2017, ha stabilito che questi obblighi continuano a non sussistere in questi comuni.

Il Comune di Città di Castello ha adottato apposito Regolamento in materia di obblighi di Trasparenza dei titolari di cariche elettive e di Governo con atto di C.C. n. 33 del 18/04/2016.

---

## Publicità del patrimonio dei candidati (2)

La legge nazionale (441/1982) stabilisce anche obblighi ulteriori per i consiglieri comunali eletti in comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti:

- **ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi**, i consiglieri comunali devono depositare un'attestazione relativa alle variazioni della situazione patrimoniale e copia della dichiarazione dei redditi, comprese quelle relative al coniuge non separato, ai figli e ai parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono;
- **entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica**, i consiglieri comunali sono tenuti a depositare una dichiarazione relativa alle variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza di tale termine, devono depositare una copia della dichiarazione dei redditi. Anche in questo caso tali adempimenti comprendono le informazioni relative al coniuge non separato, ai figli e ai parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. Tale disposizione non si applica nel caso di rielezione.

Il decreto legislativo 33/2013, modificato dal decreto legislativo 97/2016, sembrava aver esteso gli obblighi di pubblicità patrimoniale anche ai titolari di incarichi politici (anche di carattere non elettivo) in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Ma l'ANAC, in successiva determinazione dell'8 marzo 2017, ha stabilito che questi obblighi continuano a non sussistere in questi comuni.

Il Comune di Città di Castello ha adottato apposito Regolamento in materia di obblighi di Trasparenza dei titolari di cariche elettive e di Governo con atto di C.C. n. 33 del 18/04/2016.

---

## Pubblicità delle spese elettorali per i partiti - L.515/1993 art. 12

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nelle elezioni devono depositare presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale **il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.**

Copia del consuntivo va anche presentata all'Ufficio elettorale centrale che ne cura la pubblicità.

---

## Sanzioni per i candidati

La legge prevede diverse sanzioni, per i candidati e per i partiti.

Per quanto riguarda i candidati:

- le spese sostenute dal comune per la **rimozione della propaganda abusiva** (scritta, affissioni murali e volantinaggio) sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile;
- in caso di **mancato deposito** presso il Collegio regionale di garanzia elettorale nel termine previsto **della dichiarazione** da parte di un candidato, il Collegio regionale lo diffida a depositarla entro i successivi 15 giorni e, in caso di mancata presentazione, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.822,84 a 103.291,38€. Inoltre, per i candidati eletti la mancata presentazione comporta la decadenza dalla carica;
- in caso di **violazione dei limiti di spesa** previsti per i candidati sindaco e consigliere comunale, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l'importo eccedente il limite previsto e il triplo di detto importo. Il superamento dei limiti di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta la decadenza dalla carica;
- in caso di **irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali** dei candidati o di mancata indicazione dei soggetti che hanno contribuito alla campagna (ove richiesto), il Collegio regionale di garanzia elettorale applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,57 a 51.645,69€.

In caso di violazione che comporti la decadenza, una volta accertata in via definitiva la violazione, il Collegio regionale di garanzia elettorale ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, istituzione cui spetta la delibera della decadenza.

---

## Sanzioni per i partiti, liste o movimenti

La legge prevede diverse sanzioni, per i candidati e per i partiti.

Per quanto riguarda i partiti, liste o movimenti:

- le spese sostenute dal comune per la **rimozione della propaganda abusiva** (scritta, affissioni murali e volantaggio) sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile;
- in caso di **mancato deposito dei consuntivi** delle spese elettorali da parte di partiti, liste e movimenti per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000€;
- in caso di **mancata indicazione** nei consuntivi delle spese elettorali di partiti, liste, movimenti **delle fonti di finanziamento** la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,57 a 51.645,69€;
- in caso di **violazione dei limiti di spesa** previsti per i partiti, liste e movimenti, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra la metà e il triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

---

## Agevolazioni fiscali

Nei 90 giorni precedenti la votazione i candidati e le liste hanno diritto all'applicazione di **un'aliquota IVA agevolata del 4%** per una serie di materiali e servizi commissionati da partiti e movimenti, e cioè per:

- materiale tipografico, inclusi carta e inchiostro;
- acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radio-televisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web;
- affitto di locali;
- allestimenti e servizi connessi a manifestazioni.

---

## Modulistica

Per ogni dettaglio sulla modalità di rendicontazione delle spese elettorali si fa rinvio alle istruzioni fornite dal Collegio di garanzia presso la Corte d'Appello di Perugia, pubblicate alla pagina:

<http://www.giustizia.umbria.it/giustiziapg/it/electoralofficeuffgar.page>

I modelli per la rendicontazione delle spese da presentare al Presidente del Consiglio Comunale sono reperibili alla pagina:

[https://www.comune.cittadicastello.pg.it/pagina841\\_spese-elettoralihm.html](https://www.comune.cittadicastello.pg.it/pagina841_spese-elettoralihm.html)